

Assegno di maternità Anno 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia del Governo recante: "Rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità", pubblicato nella G.U. n. 31 del 07/02/2024;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, nonché le apolide (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:
 - o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - o familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
 - o titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
 - o titolari di protezione sussidiaria;
 - o cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
 - o titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
 - o che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

- in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l'assegno viene corrisposto nell'importo di € 404,17 mensili (per 5 mensilità pari a euro 2.020,85) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2024 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell'anno 2024, è pari ad € 20.221,13.
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 16/02/2024



Il responsabile del servizio

Ugolini Sonia